

IPAB SS. ANNUNZIATA

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
GAETA • FORMIA • SAN FELICE CIRCEO • TERRACINA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 35 DEL 05/09/2016

OGGETTO: Adozione della proposta di modifica dello Statuto dell'IPAB SS. Annunziata di Gaeta ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'anno duemilasedici, addì 5 del mese di settembre, in Gaeta, Via Annunziata n. 21, presso la sede legale dell'IPAB SS. Annunziata, alle ore 11.00, il Commissario Straordinario Regionale, Avv. Luciana Selmi, ha assunto la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 4 del 13 gennaio 2015 con cui è stato disposto il commissariamento dell'IPAB SS. Annunziata, poi proseguito in virtù della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 473 del 9 settembre 2015, per un periodo non superiore ad un anno;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00184 del 24 settembre 2015, pubblicato sul B.U. della Regione Lazio del 29 settembre 2015, con cui è stato nominato Commissario Straordinario Regionale dell'IPAB l'Avv. Luciana Selmi;

CONSIDERATO che al Commissario Straordinario Regionale è stato affidato, tra gli altri, il compito precipuo di adeguare lo statuto dell'IPAB alle prescrizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e nella legge regionale 28 giugno 2013, n. 4;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 (*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282*), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa contenuta, in particolare, nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e servizi della Regione*) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 21 del decreto legislativo n. 207 del 2001 secondo il quale, con riferimento alle II.PP.A.B.: *“Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo”*;

RITENUTO quindi che, nelle more del riordino delle disposizioni normative in materia di II.PP.A.B., continuino a trovare applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 cit., le disposizioni della legge 6972 del 1890, purché non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del richiamato decreto legislativo;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429, recante disposizioni in tema di *“Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)”*;

VISTO il vigente statuto dell'IPAB SS. Annunziata, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 11 settembre 2009, n. 695 (recante *“Fusione dell'Ipab Casa di Riposo “Curzio Salvini” di Terracina, dell'Ipab Asilo Giardino d'Infanzia “Coniugi Capponi Palombi” di S. Felice Circeo, dell'Ipab Asilo Infantile “Umberto I” di Formia, dell'Ipab “Stabilimento SS. Annunziata ed Annessi” di Gaeta, nell'Ipab “SS. Annunziata” con sede in Gaeta”*);

RAVVISATA l'esigenza di provvedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie a quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, dalla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e dalla deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, secondo cui, rispettivamente:

- *“Le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte: a) dall'amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune; b) dall'amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se*



l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa o di diverse Province; c) dall'amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato. Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei corpi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa proposta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere, sulle proposte della amministrazione, il parere del Consiglio o dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle Congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del Consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali quando ne sia il caso, e quello dell'amministrazione. I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine, le amministrazioni e i Consigli che sono invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sentire sulla proposta dell'amministrazione il parere di altri corpi. Le riforme predette possono anche esser promosse d'ufficio dal sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di Comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia dove ha sede l'istituzione. Il provvedimento è adottato con decreto reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell'art. 43 e del Consiglio di Stato” (art. 62);

- *“Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai consigli di cui all'art. 62, debbono essere pubblicate a norma dell'articolo 34, e, quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunci legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più Province, o Comuni di Province diverse, o l'intera Nazione. Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal sottoprefetto a norma dello stesso art. 62, e le modificazioni che il Ministro dell'interno intende fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere comunicate all'amministrazione interessata e, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura. Su tutte le proposte, entro il termine di 30 giorni della pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno” (art. 68);*

VISTA la proposta di modifica dello statuto dell'IPAB allegata alla presente deliberazione, trasmessa in data 5 luglio 2016 ai Comuni territorialmente interessati per il rilascio del parere previsto dall'art. 62 cit. (cfr. le comunicazioni: prot. n. 443 al Comune di Gaeta; prot. n. 444 al Comune di Formia; prot. n. 445 al Comune di Terracina; prot. n. 446 al Comune di San Felice Circeo);

DATO ATTO che nessuno dei suddetti comuni ha formulato il richiesto parere nel termine prescritto e che, quindi, devono considerarsi assenzienti alla proposta di modifica dello statuto dell'IPAB;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione dell'allegata proposta di modifica dello statuto dell'IPAB SS. Annunziata secondo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00184 del 24 settembre 2015;




VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'IPAB;

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare la proposta di modifica dello statuto dell'IPAB SS. Annunziata (all. A);
- 3) di attestare l'infruttuoso decorso del termine di trenta giorni per l'emissione del parere previsto dall'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 da parte dei comuni di Gaeta, Formia, Terracina e San Felice Circeo;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per almeno quindici giorni consecutivi all'albo dell'Ente entro otto giorni dalla sua adozione;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio per l'approvazione della proposta di modifica dello statuto dell'IPAB SS. Annunziata;
- 6) di demandare agli uffici il compimento di ogni successivo atto necessario per l'attuazione della presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE

Avv. Luciana Selmi



STATUTO

Art. 1 - IPAB "SS. Annunziata"

1. L'IPAB "SS. Annunziata" è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e dispone di autonomia giuridica, statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Non ha scopo di lucro ed informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio, perseguendo altresì l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. L'IPAB è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali ed orienta l'attività al rispetto dei principi dettati dalla Regione Lazio.
3. L'IPAB "SS. Annunziata" ha incorporato, a seguito di fusione, le pre-esistenti II.PP.A.B.:
 - Casa di Riposo "Curzio Salvini", con sede in Vicolo Pertinace n.6 - Terracina (Lt);
 - Asilo Giardino d'Infanzia "Coniugi Capponi Palombi", con sede nel Comune di S. Felice Circeo (Lt) e
 - Asilo Infantile "Umberto I", con sede in Via Vitruvio, 47 - Formia (Lt)
4. L'IPAB "SS. Annunziata" ha la sede legale in Gaeta (Lt) in Via Annunziata n. 21.

Art. 2 - Scopi dell'IPAB

1. L'IPAB "SS. Annunziata" promuove e assicura la tutela e la dignità delle persone e dei nuclei familiari in stato di bisogno, mediante interventi a tutela dei minori, delle famiglie, delle persone disabili e degli anziani, nell'ambito della rete integrata dei servizi sociali stabiliti dalla programmazione locale e regionale
2. A tal fine l'IPAB "SS. Annunziata", promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo dell'assistenza sociale.

Art. 3. - Attività dell'IPAB

1. Per il perseguimento dei fini statutari, l'IPAB "SS. Annunziata" è legittimata a realizzare, nel territorio della Regione Lazio le seguenti attività:
 - a) assistenza e servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari agli anziani;
 - b) amministrazione e gestione di servizi materno-infantili e di altre eventuali strutture pre-materne o scolastiche per minori;
 - c) assistenza e servizi alle persone in stato di disagio sociale e/o economico, fisico o psichico. Tale assistenza può essere di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare;
 - d) promozione e gestione di servizi di carattere informativo, culturale e formativo, utili alla valorizzazione ed alla promozione dei beni culturali, artistici, architettonici e paesaggistici dell'IPAB, nonché finalizzati alla gestione dei servizi e delle attività posti in essere dall'IPAB;
 - e) erogazione di servizi ai familiari degli utenti;
 - f) promozione della formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

- g) progettazione e realizzazione sul territorio regionale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero ed assistenza, rivolti ai minori – con una particolare attenzione alla dimensione di genere - ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;
 - h) concludere accordi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 con altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici per realizzare interventi conformi alla programmazione di settore definita dalla Regione Lazio e dagli altri enti locali.
2. Per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari e per la gestione ed erogazione dei servizi socio sanitari, culturali e formativi, l'IPAB può stipulare convenzioni con soggetti ed enti privati.
3. L'IPAB può istituire, costituire o partecipare a enti privati e fondazioni dotate di personalità giuridica al fine di migliorare l'impiego delle risorse, nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con le prescrizioni nazionali e dell'Unione Europea riguardo agli affidamenti a terzi delle attività. E' comunque fatto divieto di conferire ai suddetti enti i beni patrimoniali dell'IPAB.

Art. 4 - Patrimonio

1. L'IPAB trae le risorse finanziarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali dai corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della consistenza patrimoniale a norma di legge e da contributi, lasciti e donazioni.
2. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili dell'IPAB. L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 3, entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente statuto. Il patrimonio può essere incrementato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'IPAB stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.
3. L'IPAB, per il raggiungimento delle proprie finalità, può costruire, acquistare, alienare beni immobili e mobili, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle finalità statutarie, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi dell'IPAB:

- a. di indirizzo:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
- b. di gestione:
 - il Direttore;
- c. di revisione contabile:
 - il Revisore dei conti.

2. L'IPAB si conforma al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, intestando al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente le competenze e le responsabilità di indirizzo, controllo e programmazione ed attribuendo al Direttore e ai dirigenti le competenze e le responsabilità gestionali.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente della Regione Lazio ed è formato da tre componenti. Il Presidente ed un componente sono proposti dall'Assessore regionale competente, mentre un componente è designato dal Comune di Gaeta.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere prescelti tra persone di comprovata e pluriennale esperienza nel settore dell'assistenza sociale o nell'amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

3. La designazione da parte del Comune di Gaeta deve pervenire all'Assessore regionale competente entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Regione procederà comunque alla nomina di tutti e tre i componenti del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si intende legalmente costituito e legittimato ad operare. La mancata designazione del rappresentante comunale nei 30 giorni decorrenti dalla richiesta dell'Assessore regionale determina la decadenza per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i componenti possono essere rinominati anche consecutivamente per un solo ulteriore mandato. I Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

4. Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri hanno carattere onorifico qualora l'IPAB riceva in via ordinaria contributi o altre utilità comunque denominate dalla Regione Lazio. In questo caso spetta solo il rimborso delle spese sostenute e documentate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Laddove non si si registri negli ultimi 3 esercizi nessuna erogazione in via ordinaria di contributi o di altre utilità comunque denominate da parte di soggetti pubblici, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri potrà essere assegnata una indennità annuale rispettivamente non superiore al 25% ed al 15% di quella percepita dai Consiglieri della Regione Lazio. Tale attribuzione è deliberata al Consiglio di Amministrazione congiuntamente all'approvazione del Bilancio preventivo e deve essere compatibile con le condizioni economiche e finanziarie dell'IPAB. La compatibilità è certificata mediante attestazione del revisore dei conti.

6. I Consiglieri sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza o decesso secondo la stessa procedura previsto per la nomina. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

7. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente dell'IPAB avvia il procedimento di rinnovo del Consiglio di Amministrazione presso la Regione ed il Comune di Gaeta.

8. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è soggetta alle vigenti normative sull'incapacità, incompatibilità ed inconfiribilità.

Art. 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di governo.

2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari e assegna le risorse.

3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- l'approvazione dello statuto e delle modifiche;
- l'approvazione dei regolamenti;

- l'adozione della dotazione organica del personale dipendente; l'approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi;
- la nomina del Direttore, all'esito della procedura di selezione pubblica di cui al successivo art. 10 e la definizione del trattamento economico e della posizione giuridica e normativa. Annualmente pone gli obiettivi al Direttore e ne valuta i risultati. Delibera sull'eventuale premio legato al raggiungimento dei risultati;
- la revoca del Direttore, sussistendo una giusta causa;
- le convenzioni con gli enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'IPAB presso enti, aziende ed istituzioni operanti nel settore dell'assistenza pubblica;
- l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie;
- l'affidamento del servizio di tesoreria;
- l'alienazione dei beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
- l'istituzione di nuovi servizi, l'ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
- la determinazione delle rette di degenza e delle tariffe dei servizi.

4. Per l'istituzione, costituzione o adesione a fondazioni o enti privati il Consiglio di Amministrazione delibera allegando una specifica relazione in merito:

- alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che inducono all'impiego di tale modello organizzativo;
- alla convenienza economica ed il risparmio per l'IPAB, da valutarsi per un periodo almeno quinquennale. Alla delibera deve allegarsi un piano dettagliato dei vantaggi economici e della sostenibilità economica connessa alla scelta del modello organizzativo;
- alla sussistenza di un effettivo complesso di prescrizioni statutarie che garantiscano un controllo gestionale e deliberativo analogo a quello che l'IPAB esercita sui propri uffici e servizi ed attraverso la partecipazione maggioritaria negli organi deliberativi della fondazione o dell'IPAB di rappresentanti designati dall'IPAB.

5. In occasione di ogni approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione rinnova l'istruttoria in merito alla persistenza dei requisiti registrati in occasione dell'istituzione, costituzione o adesione. Laddove ravvisi l'antieconomicità dell'istituzione o della partecipazione delibera lo scioglimento dell'ente o il recesso dalla partecipazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 8 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'IPAB;
- convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno. Presiede e dirige le sedute;
- adotta i provvedimenti d'urgenza e gli atti che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza, e comunque entro sessanta giorni;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 9 – Competenze del Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell'IPAB, riferendo e rispondendo al Presidente.
2. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'IPAB.
3. Il Direttore, nei limiti delle competenze, adotta i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore istruisce le deliberazioni degli organi dell'IPAB, rendendo un parere preventivo di legittimità.
5. Al Direttore sono attribuite anche le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.
7. Il Direttore dura in carica 5 anni e può essere confermato. L'incarico avente natura fiduciaria, è attribuito all'esito di selezione pubblica dei candidati in base al possesso di specifici titoli di studio (diploma di laurea) in materie attinenti il campo di azione dell'IPAB, uniti quest'ultimi ad una documentata esperienza maturata in ruoli dirigenziali presso enti pubblici e privati.
8. Il trattamento economico, comprensivo di eventuali elementi di premialità, e la posizione giuridica e normativa del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, tenuto conto della condizione economico finanziaria dell'IPAB.
9. In caso di assenza o impedimento del Direttore ovvero in caso di mancata nomina di un vicario, le funzioni sono esercitate dal dirigente dell'IPAB con maggiore anzianità di servizio.

Art. 10 – Competenze dei Dirigenti

1. L'IPAB si avvale delle figure dirigenziali e dei funzionari per la gestione di specifiche competenze, attraverso il coordinamento del Direttore. .
2. I Dirigenti ed i funzionari, nei limiti delle competenze attribuite a ciascuno di loro, adottano tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Direttore, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
3. I Dirigenti rispondono al Direttore dei risultati dell'attività svolta.

Art. 11 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei due Consiglieri.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal Presidente. I Consiglieri devono essere avvisati di norma almeno 3 giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta.
3. Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per particolari necessità con il consenso unanime dei consiglieri, da esprimersi entro l'inizio della seduta interessata.
4. L'organizzazione dei lavori delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di convocazione delle stesse potranno essere informate a procedure semplificate, attraverso un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le sedute del Consiglio sono segrete e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse. Il Consiglio può decidere, tuttavia, la presenza di dipendenti o persone estranee, quando ciò sia opportuno per la consultazione su determinati argomenti.

Art. 12 – Deliberazioni, votazioni e verbali del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle sedute, che possono svolgersi anche con l'ausilio di videoconferenze ovvero di similari tecniche di comunicazione audio-visiva, da definirsi con regolamento del Consiglio di Amministrazione, è prescritta la presenza di tutti i componenti in carica.
2. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
4. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e/o dal verbalizzante e, non appena predisposti, sono messi a disposizione dei Consiglieri e sono sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti entro la prima seduta utile successiva.
5. Eventuali rettifiche devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta di cui al precedente comma e sono riportate nel verbale della seduta.
6. I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. In tale evenienza, il Consigliere deve comunicare il verificarsi della causa di conflitto di interessi e la riunione del Consiglio di amministrazione sarà ritenuta valida con la presenza di due componenti. In tale caso, la proposta si riterrà approvata con l'unanime voto dei Consiglieri presenti.
7. Al medesimo obbligo è soggetto pure il Segretario verbalizzante.

Art. 13 – Decadenza e scioglimento

1. Nel caso in cui un Consigliere risulti assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, per un periodo superiore a tre mesi, il Presidente dell'IPAB dovrà darne segnalazione al Presidente della Regione Lazio il quale pronuncia la decadenza del o dei consiglieri e ne dispone la sostituzione ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 14 – Il Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Presidente della Regione Lazio e ne fissa anche l'indennità; dura in carica 3 anni dalla nomina e decade automaticamente in caso di decadenza o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'IPAB secondo le norme vigenti ed in base a un apposito regolamento di funzionamento trasmesso al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 15 – Il Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto, dai Regolamenti interni, dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e dai Contratti individuali di lavoro.

Art. 16 – Il Tesoriere

1. L'IPAB si avvale di un istituto Tesoriere individuato secondo procedura selettiva.

Art. 17 – Rappresentanza degli Utenti

1. Con la finalità di mantenere e consolidare i legami con il territorio l'IPAB riconosce e promuove la rappresentanza degli utenti dei singoli servizi attivati e dei loro familiari prevedendo, in apposito regolamento, le forme di consultazione e partecipazione negli organismi di governo e gestione dei servizi. Lo scopo della rappresentanza degli utenti è di attivare forme di collaborazione attive con gli Organi di governo e di gestione dell'IPAB, formulando suggerimenti, proposte e osservazioni dirette a migliorare i rapporti con il personale e l'organizzazione dei servizi, nonché a favorire la realizzazione dei programmi e il raggiungimento dei fini istituzionali.
2. A tale fine l'IPAB attiva la costituzione di un organismo di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.
3. Il consiglio di amministrazione dell'IPAB, entro 180 giorni dall'approvazione del presente statuto, approva un regolamento che disciplina la costituzione di detto organismo in accordo con gli enti e le associazioni esponenziali degli interessi coinvolti, operanti nel territorio, al fine di garantire i diritti di partecipazione e di informazione degli utenti dei servizi.
4. L'IPAB promuove altresì la costituzione di un comitato scientifico costituito da un massimo di cinque esperti che prestino la loro opera a titolo gratuito, con riconosciuti profili di professionalità e competenza nell'ambito dei servizi alla persona, al fine di stimolare l'IPAB al miglior raggiungimento degli scopi, suggerire l'implementazione di innovazioni e sviluppare ricerche.

Art. 18 - Controlli

1. Gli atti adottati dall'IPAB aventi ad oggetto:

- a) le proposte di deliberazioni di adozione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni;
- b) atti relativi alla contrazione di mutui, alla richiesta di finanziamenti, all'accensione di ipoteche, alla accettazione di donazioni, eredità e lasciti, alla costituzione di società, fondazioni e associazioni;
- c) atti relativi alla variazione della pianta organica e alla indizione di procedure concorsuali, atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- d) decreti e/o determine a contrarre con riferimento a procedure di evidenza pubblica con o senza bando per appalti di lavori di importo superiore a 200.000,00 Euro e servizi e forniture di importo superiore a 137.000,00 Euro;
- e) gli atti di disposizione del patrimonio dell'IPAB, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 23, della legge regionale 22 del 2009;

sono trasmessi alla Regione presso la Direzione regionale competente in materia. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte della Direzione regionale, gli stessi acquistano efficacia. Nel caso in cui vengano formulati rilievi o censure, l'IPAB si conforma alle indicazioni emanate dalla Direzione regionale e trasmette nuovamente l'atto alla Direzione regionale.

Qualora la Direzione regionale richieda chiarimenti o integrazioni il suddetto termine è interrotto. Lo stesso decorre dal ricevimento delle precisazioni richieste.

2. L'IPAB trasmette alla Regione Lazio, presso la Direzione regionale competente per materia:
 - entro il 30 giugno di ogni anno una relazione annuale illustrativa dell'attività svolta dall'IPAB e di eventuali criticità rilevate in termini finanziari nel corso dell'anno precedente;

- entro il 31 luglio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 19 – Trasparenza dell'attività. Anticorruzione

1. L'IPAB applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità.
2. L'IPAB è tenuta all'integrale e costante adempimento delle normative vigenti in materia di anticorruzione.

Art. 20 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme relative alle II.PP.A.B., previste dalla normativa statale e regionale in vigore.

Art. 21 – Norma transitoria

1. La sussistenza delle condizioni prescritte nell'art. 3, comma 3 del presente Statuto sono verificate dall'Organo di governo dell'IPAB entro il termine di 30 giorni dall'approvazione. In caso di insussistenza dei requisiti di cui all'art.3, comma 3 del presente Statuto, anche al fine di evitare violazioni della disciplina in tema di affidamento dei servizi, cessa ogni convenzione e/o concessione con la Fondazione e si procede alla liquidazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il sottoscritto Clemente Ruggiero, Direttore dell' IPAB SS. Annunziata,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in originale all'Albo on-line dell'IPAB SS. Annunziata www.ipabsantissimannunziata.it, nella sezione trasparenza – albo, per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 09 settembre 2016

Gaeta, 09 settembre 2016



IL DIRETTORE
Dott. Clemente Ruggiero